

INDICE

1. Avvio di rifiuti a smaltimento/recupero	2
2. Rilevazioni fonometriche	3
3. Manutenzione impianti termici	4
4. Manutenzione e controllo degli impianti ed apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento e pompe di calore presenti contenenti sostanze ozonolesive e ad effetto serra.....	5
5. Analisi di laboratorio	8
6. Predisposizione di pratiche e supporto nell'espletamento di adempimenti normativi ed amministrativi in materia di ecologia	10
7. Attività di formazione in materia ambientale	11
8. Attività di supporto nell'implementazione e/o mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard UNI EN ISO 14001	12
9. Assunzione dell'incarico di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (ADR).....	13

1. Avvio di rifiuti a smaltimento/recupero

1.1 Attività di trasporto rifiuti

Per il trasporto di rifiuti dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- Come previsto dal D.Lgs 152/06-Parte IV, l'appaltatore dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto del/i codici CER per cui è necessario l'avvio a smaltimento/recupero del rifiuto; l'appaltatore dovrà fornire evidenza di tale iscrizione mediante la trasmissione di copia della stessa in corso di validità.
- Ogni eventuale aggiornamento all'iscrizione successivo a quanto inizialmente inviato dovrà essere trasmesso tempestivamente in copia dall'appaltatore sia alla Direzione Acquisti che al richiedente.
- L'appaltatore dovrà garantire la regolare effettuazione della gestione del rifiuto a questi conferito in conformità alla disposizioni legislative vigenti al momento del conferimento ed ottemperare agli obblighi derivanti dall'eventuale assoggettabilità del rifiuto alla normativa in materia di trasporto di merci pericolose (ADR).

1.2 Attività di recupero o smaltimento di rifiuti

Per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- L'appaltatore dovrà indicare, per ciascun codice CER oggetto della fornitura, gli impianti di destinazione finale, trasmettendo copia della relativa autorizzazione in corso di validità per la tipologia di operazione di smaltimento (D1-D15) o recupero (R1-R13) cui sarà sottoposto il rifiuto.
- Ogni eventuale aggiornamento all'autorizzazione successivo a quanto inizialmente inviato dovrà essere trasmesso in copia tempestivamente dall'appaltatore sia alla Direzione Acquisti che al richiedente.

Qualora l'appaltatore avesse la necessità in corso d'opera di avvalersi di un impianto di destinazione finale diverso da quello indicato in origine, dovrà comunicarlo tempestivamente alla Direzione Acquisti ed al richiedente, trasmettendo copia della relativa autorizzazione in corso di validità.
- L'appaltatore dovrà garantire che Avio S.p.A. riceva evidenza del regolare conferimento del rifiuto all'impianto di destinazione finale in conformità alla normativa vigente; qualora il carico di rifiuti dovesse essere accettato solo parzialmente o respinto dall'impianto di destinazione finale, l'appaltatore dovrà tempestivamente avvisare il richiedente.
- L'appaltatore dovrà garantire la regolare effettuazione della gestione del rifiuto a questi conferito in conformità alla disposizioni legislative vigenti al momento del conferimento.

1.3 Attività di commercio e intermediazione senza detenzione del rifiuto

Per le attività di commercio (imprese che comprano o vendono rifiuti) e intermediazione (imprese che dispongono per conto terzi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti) senza detenzione del rifiuto dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- L'appaltatore dovrà essere regolarmente iscritto alla categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà fornire evidenza di tale iscrizione mediante la trasmissione di copia della stessa in corso di validità.
- Ogni eventuale aggiornamento all'iscrizione successivo a quanto inizialmente inviato dovrà essere trasmesso in copia tempestivamente dall'appaltatore sia alla Direzione Acquisti che al richiedente.
- L'appaltatore dovrà garantire la regolare effettuazione della gestione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione in conformità alla disposizioni legislative vigenti al momento dell'attività.

2. Rilevazioni fonometriche

Per l'effettuazione di rilevazioni fonometriche dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- Le tecniche di rilevamento e di misurazione adottate dovranno essere conformi ai requisiti del D.M. 16/03/1998.
- La strumentazione di misura utilizzata nell'ambito delle rilevazioni fonometriche dovrà soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16/03/1998.
- I risultati dei rilevamenti dovranno essere trascritti in un rapporto che contenga le informazioni di cui all'allegato D del D.M. 16/03/1998.
- I punti di misura dovranno essere identificati in modo puntuale, riportati in planimetria e georeferenziati.
- Il rapporto contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare chiaramente quali sono i valori limite di emissione ed immissione da rispettare in funzione dei limiti di legge (rif. DPCM 01/03/1991, DPCM 14/11/1997) o, ove presenti, dei Piani di zonizzazione acustica territoriale esistenti o in fase di approvazione.
- Il rapporto contenente i risultati dei rilevamenti dovrà evidenziare il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (assoluti e differenziali) ed esplicitare la metodica ed i calcoli utilizzati per il raffronto con i suddetti valori limite.
- Al rapporto dovrà inoltre essere allegata tutta la documentazione relativa alle rilevazioni fonometriche.
- L'appaltatore del servizio dovrà garantire che il rapporto contenente i risultati dei rilevamenti sia redatto e sottoscritto da un tecnico iscritto in uno degli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale, istituiti ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- L'appaltatore del servizio dovrà garantire, attraverso la trasmissione dei relativi certificati, la taratura di tutti gli strumenti utilizzati per le rilevazioni fonometriche. Per la taratura di tali strumenti l'appaltatore del servizio dovrà avvalersi di un laboratorio di taratura accreditato ACCREDIA.

3. Manutenzione impianti termici

Il servizio di manutenzione dovrà comprendere per ciascun impianto le seguenti attività:

- accensione e spegnimento degli impianti per il periodo d'esercizio previsto dal D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, in rapporto all'ubicazione dello stabilimento (salvo esigenze tecnologiche e/o di produzione);
- verifica del corretto funzionamento effettuando tutti i controlli atti a garantire la sicurezza secondo le norme UNI e CEI e le disposizioni di legge vigenti;
- effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Le attività di cui sopra dovranno essere effettuate da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/1/2008 e dotate di idonea attrezzatura.

La misurazione del rendimento di combustione dovrà essere effettuato in conformità alla norma tecnica UNI 10389. La strumentazione utilizzata per la misura del rendimento di combustione deve essere verificata e tarata periodicamente secondo le istruzioni del costruttore (o in loro assenza almeno una volta ogni 12 mesi). La documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni di taratura dovrà essere messa a disposizione del richiedente.

I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici dovranno essere allegati al libretto di impianto/ di centrale, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

In caso di affidamento di incarico di terzo responsabile della manutenzione e della conduzione degli impianti termici, il terzo responsabile dovrà informare l'Autorità Competente per i controlli:

- della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi.

Inoltre, in caso di affidamento di incarico di terzo responsabile della manutenzione e della conduzione degli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, dovrà essere richiesta evidenza di possesso di certificazione UNI EN ISO9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 nelle categorie OG11 (impianti tecnologici) oppure OS28 (impianti termici e di condizionamento).

La ditta affidataria deve altresì garantire che il personale incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione sia in possesso dei requisiti necessari a svolgere tali attività in conformità alle disposizioni normative vigenti. In particolare, ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'autorità individuata dalla legge regionale di riferimento.

4. Manutenzione e controllo degli impianti ed apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento e pompe di calore presenti contenenti sostanze ozonolesive e ad effetto serra

Si riportano di seguito i requisiti minimi per l'effettuazione delle attività di manutenzione e controllo sugli impianti ed apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento e pompe di calore contenenti sostanze ozonolesive o ad effetto serra in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

4.1 Attività di controllo e riparazione delle apparecchiature contenenti sostanze controllate che riducono lo strato di ozono in conformità ai requisiti normativi applicabili (Reg. CE 1005/2009)

1. Devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate. I controlli sulle apparecchiature devono comunque essere effettuati con la seguente periodicità:

- annuale per le applicazioni contenenti 3 kg o più di sostanze controllate (la soglia è elevata a 6 kg per le apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali);
- semestrale per le applicazioni contenenti 30 kg o più di sostanze controllate;
- trimestrale per le applicazioni contenenti 300 kg o più di sostanze controllate.

L'effettuazione di eventuali operazioni di riparazione di apparecchiature ed impianti individuate come necessarie a seguito dell'esame periodico dovranno essere effettuate tempestivamente e, in ogni caso, entro 14 giorni dalla rilevazione dell'anomalia.

Le apparecchiature dovranno essere controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione per accertare che la riparazione sia stata efficace.

2. Le operazioni di recupero e distruzione dei gas sono da effettuarsi in conformità all'art. 22 del Reg. CE 1005/2009 e nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dalla norma ISO 11650.

3. L'aggiornamento del Libretto di Impianto deve prevedere tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (art. 23 Reg. CE 1005/2009) ed in particolare: la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature; devono inoltre essere registrati l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, le date e i risultati dei controlli effettuati e le informazioni che permettono di individuare nello specifico le parti dell'apparecchiatura o dell'impianto interessate.

4. L'appaltatore dovrà altresì:

- garantire che il personale incaricato delle operazioni di controllo di cui sopra sia in possesso dei requisiti necessari a svolgere tali attività in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- comunicare al richiedente l'eventuale assenza di idonea etichettatura sulle apparecchiature contenenti sostanze controllate oggetto di verifica;
- sottoporre a controllo periodico i propri dispositivi di rilevazione per verificarne il corretto funzionamento. La documentazione attestante l'effettuazione di tali controlli dovrà essere fornita al richiedente.

4.2 Attività di installazione, manutenzione, riparazione e controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra in conformità ai requisiti normativi applicabili (Reg. (UE) n.517/2014, D.P.R. n.146/2018)

Le imprese che svolgono l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, quali: a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; f) commutatori elettrici; g) cicli Rankine a fluido organico,

adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

I controlli devono essere effettuati con la seguente frequenza:

- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO₂ equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate da apposito organismo di certificazione.
2. Il certificato di cui al punto 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al punto 1 devono:
 - a. presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
 - b. presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
 - c. dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

L'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le imprese che svolgono le seguenti attività:

- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse* di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

Le attività di vendita di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

Le registrazioni devono contenere le seguenti informazioni:

- la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;

- le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
- se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
- le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
- l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
- le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
- qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

5. Analisi di laboratorio

Per l'effettuazione di qualsiasi tipo di analisi di laboratorio costituisce elemento preferenziale nella selezione dell'appaltatore il possesso di accreditamento rilasciato dall'organismo Accredia per il maggior numero possibile delle prove richieste dal richiedente su una determinata matrice¹.

L'appaltatore dovrà fornire quindi l'elenco aggiornato delle prove per cui è in possesso di accreditamento Accredia.

Si riportano, inoltre, i requisiti minimi che l'appaltatore dovrà garantire per l'effettuazione del campionamento e delle analisi delle seguenti matrici: rifiuti, emissioni in atmosfera, acque reflue.

Analisi di caratterizzazione dei rifiuti

Per l'effettuazione delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- il campionamento dei rifiuti dovrà essere sempre effettuato a cura di tecnici del laboratorio che esegue le analisi: il campione deve essere rappresentativo del rifiuto e pertanto deve possedere caratteristiche medie rappresentative delle proprietà chimiche e fisiche del rifiuto. Il metodo di campionamento utilizzato dovrà tenere conto dei diversi fattori quali ad esempio la stratificazione, la disomogeneità del rifiuto ecc.; le modalità di campionamento devono comunque rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali singole autorizzazioni di riferimento.
- all'interno del certificato di analisi dovrà essere specificato a cura del laboratorio il fatto che il campionamento sia stato effettuato da tecnico appartenente al laboratorio ed il metodo di campionamento utilizzato;
- sarà cura del laboratorio richiedere, preliminarmente all'analisi di caratterizzazione, la descrizione del processo che dà origine al rifiuto, corredata dalla indicazione delle sostanze / preparati pericolosi che sono impiegati durante il processo, nonché copia delle schede informative in materia di sicurezza delle sostanze / miscele;
- il laboratorio dovrà fornire gli estremi o copia dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati;
- all'interno del certificato di analisi il laboratorio dovrà riportare:
 - la definizione della pericolosità del rifiuto: Non Pericoloso / Pericoloso, seguendo i criteri riportati all'interno dell'allegato D, parte IV, D. Lgs. 152/2006;
 - il codice CER e la denominazione del rifiuto;
 - per i rifiuti classificati pericolosi, l'identificazione delle classi di pericolosità del rifiuto (frasi H) e dovrà esplicitare in modo dettagliato i criteri di attribuzione della relativa classe.

Relativamente ai rifiuti che saranno conferiti in discarica, le suddette attività dovranno essere effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Analisi emissioni in atmosfera

Per l'effettuazione del campionamento e delle analisi delle emissioni in atmosfera dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- il campionamento dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dal Manuale Unichim n. 158/88 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" o da quanto previsto dalle singole autorizzazioni di riferimento oppure, in assenza di specifiche prescrizioni, quelli previsti dalle norme tecniche di riferimento; (D.Lgs. 152/2006-Parte V);
- i metodi analitici per il controllo delle emissioni dovranno essere quelli riportati nelle singole autorizzazioni di riferimento oppure, in assenza di specifiche prescrizioni, quelli previsti dalle norme tecniche di riferimento;
- i metodi di campionamento ed analisi dovranno garantire prestazioni idonee in termini di sensibilità, accuratezza e precisione e dovranno essere riportati sui certificati analitici;

¹ L'elenco delle prove per cui è accreditato ciascun laboratorio è reperibile ed accessibile al pubblico nella banca dati del sito web di Accredia: http://www.accredia.it/context.jsp?ID_LINK=1&area=7.

Si precisa tuttavia che la banca dati potrebbe non riportare gli aggiornamenti più recenti degli accreditamenti rilasciati al laboratorio.

- la scelta da parte dell'Appaltatore di metodi alternativi rispetto a quelli prescritti potrà avvenire a condizione che questi garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione, in tal caso nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata;
- la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o secondo quanto previsto dalle singole autorizzazioni di riferimento i certificati analitici da trasmettere agli Enti preposti dovranno essere prodotti secondo la modulistica all'uopo predisposta dall'Autorità competente, qualora disponibile;
- i certificati analitici dovranno essere timbrati e firmati da un'analista professionista iscritto all'Ordine dei Chimici²;
- i certificati analitici dovranno in ogni caso riportare: i valori limite da rispettare, i metodi di campionamento ed analisi utilizzati, l'indicazione esplicita degli analiti per i quali il laboratorio non è in possesso di accreditamento da parte di Accredia;
- nei suddetti certificati occorrerà riportare la concentrazione espressa come media di ciascun inquinante rilevato (E), la relativa deviazione standard (σ) e la concentrazione espressa come $E + \sigma$;
- nei suddetti certificati occorrerà riportare il flusso di massa espresso come portata (Q) x concentrazione media (E) ed il flusso di massa come $Q \times (E + \sigma)$;
- il laboratorio dovrà fornire gli estremi o copia dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata per il campionamento.

Analisi delle acque reflue

Per l'effettuazione del campionamento e delle analisi delle acque reflue dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- i campioni di controllo da sottoporre ad analisi dovranno essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato dalle singole autorizzazioni;
- il campionamento dovrà essere sempre effettuato a cura di tecnici del laboratorio che esegue le analisi;
- i metodi di campionamento ed analitici dovranno essere quelli riportati nelle singole autorizzazioni di riferimento oppure, in assenza di specifiche prescrizioni, quelli previsti dalle norme tecniche di riferimento (D.Lgs n.152/06, parte Terza);
- i metodi di campionamento ed analisi dovranno garantire prestazioni idonee in termini di sensibilità, accuratezza e precisione e dovranno essere riportati sui certificati analitici;
- la scelta da parte dell'Appaltatore di metodi alternativi rispetto a quelli prescritti potrà avvenire a condizione che questi garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione, in tal caso nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata;
- i certificati analitici dovranno sempre riportare: il punto di prelievo, i valori limite da rispettare, i metodi di campionamento ed analisi utilizzati, l'indicazione esplicita degli analiti per i quali il laboratorio non è in possesso di accreditamento da parte di Accredia;
- nel certificato dovrà essere indicato esplicitamente che è stato eseguito un campionamento di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- i certificati analitici dovranno essere prodotti secondo la modulistica all'uopo predisposta dall'Autorità competente, qualora disponibile;
- il laboratorio dovrà fornire gli estremi o copia dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata per il campionamento.

² Qualora ci si voglia avvalere di un professionista iscritto ad un altro ordine/collegio professionale (ad es. Ordine dei Biologi) occorre assicurarsi preliminarmente con l'Ente preposto che i certificati vengano considerati ugualmente validi.

6. Predisposizione di pratiche e supporto nell'espletamento di adempimenti normativi ed amministrativi in materia di ecologia

La predisposizione di pratiche ed il supporto nell'espletamento di adempimenti normativi ed amministrativi in materia di ecologia può riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- istanze per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- istanze per l'ottenimento, la modifica o il rinnovo di: autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- Piano Gestione Solventi;
- Dichiarazione E-PRTR;
- Relazione di impatto acustico;
- ecc.

Per l'effettuazione di tali attività dovranno essere soddisfatti alcuni requisiti minimi:

- l'appaltatore dovrà avvalersi di personale con formazione ed esperienza professionale adeguate e documentate relativamente alla materia oggetto dell'appalto;
- l'appaltatore dovrà definire il gruppo di lavoro ed il referente di progetto, fornendo i relativi curriculum vitae; il numero delle risorse dedicate dovrà essere congruo rispetto all'attività oggetto dell'appalto;
- l'appaltatore dovrà fornire un cronoprogramma coerente con la complessità delle attività da svolgere ed i termini temporali definiti dal richiedente;
- l'appaltatore dovrà prevedere l'effettuazione di un numero di sopralluoghi adeguato per l'attività oggetto dell'appalto;
- l'appaltatore dovrà impiegare la modulistica all'uopo predisposta dall'Autorità competente, qualora disponibile, nella sua versione aggiornata e fornire indicazioni sugli altri eventuali obblighi del RICHIEDENTE inerenti la pratica (ad esempio oneri istruttori da sostenere prima della trasmissione della pratica, ecc);
- l'appaltatore dovrà fornire un avanzamento delle attività svolte, in coerenza con il cronoprogramma stabilito, almeno ogni quindici giorni e su richiesta del richiedente;
- l'appaltatore dovrà fornire, se richiesto, supporto consulenziale al RICHIEDENTE relativamente alla pratica predisposta in sede di istruttoria della stessa;
- l'appaltatore dovrà sempre fornire un numero di copie in formato elettronico e, se richiesto, anche in formato cartaceo della documentazione predisposta almeno corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni legislative o prescritte dall'autorità preposta; il numero esatto di copie in formato cartaceo ed elettronico sarà specificato dal RICHIEDENTE;
- l'appaltatore dovrà fornire, su richiesta del richiedente, la versione draft modificabile della documentazione da consegnare;
- l'appaltatore dovrà inoltre fornire al RICHIEDENTE copia dei documenti predisposti nella loro versione definitiva in formato elettronico in versione editabile. Tale copia è richiesta ad uso interno; farà in ogni caso fede relativamente ai contenuti il documento prodotto timbrato e firmato dal professionista.

7. Attività di formazione in materia ambientale

Per l'erogazione di interventi formativi da parte di soggetti esterni presso i Siti AVIO, dovranno essere soddisfatti alcuni requisiti minimi. I formatori esterni, in particolare, dovranno:

- possedere una formazione ed un'esperienza professionale documentate riguardo le tematiche ambientali ed, in particolare, relativamente alle materie specifiche oggetto dell'intervento di formazione;
- possedere capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate (costituirà elemento preferenziale l'aver effettuato corsi, seminari o master in materia di formazione);

L'appaltatore dovrà:

- predisporre e trasmettere al richiedente la micro-progettazione dell'intervento formativo;
- indicare i nominativi dei formatori che interverranno nel corso dell'intervento formativo;
- fornire i curriculum vitae dei formatori e gli eventuali attestati di abilitazione inerenti l'oggetto della formazione;
- fornire copia in formato elettronico e/o cartaceo del materiale didattico a ciascuno dei partecipanti ed al richiedente;
- inviare, su richiesta del richiedente, la versione draft del materiale didattico prima dell'intervento formativo ed in tempi congrui per poterne condividere i contenuti;
- effettuare la verifica dell'apprendimento secondo quanto previsto dall'Istruzione del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente di Avio 4140Q "Metodologie per la verifica dei corsi di formazione". Copia della suddetta istruzione o di un estratto della stessa verrà fornita a cura del RICHIEDENTE;
- nel materiale didattico predisposto per ogni corso dovranno essere esplicitati gli obiettivi, i contenuti e la trasferibilità degli stessi al contesto lavorativo dei destinatari della sessione formativa, ai fini della successiva predisposizione del questionario di gradimento a cura dei partecipanti;
- l'Appaltatore dovrà approntare e distribuire ai partecipanti, alla fine di ogni corso, adeguati test di verifica di apprendimento, e dovrà fornire supporto al Committente nell'individuazione delle modalità ritenute più idonee per la verifica di efficacia del corso stesso da effettuarsi a lungo termine (dopo alcuni mesi).

In caso di erogazione di un corso di formazione per auditor interni di Sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard UNI EN ISO 14001:

- il corso dovrà essere erogato da Enti esterni nazionali o esteri abilitati, per una durata minima di 24 ore;
- il corso dovrà comprendere almeno i seguenti argomenti: i Sistemi di Gestione Aziendale delle Organizzazioni, i Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 e la norma UNI EN ISO 14004, la normativa ambientale di riferimento, il regolamento EMAS, la norma UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale".
- l'appaltatore dovrà effettuare la verifica dell'apprendimento secondo le proprie modalità e, in caso di esito positivo, rilasciare apposito certificato al partecipante.

8. Attività di supporto nell'implementazione e/o mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard UNI EN ISO 14001

Per l'effettuazione di attività di supporto nell'implementazione e/o mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard UNI EN ISO 14001 dovranno essere soddisfatti alcuni requisiti minimi:

- l'appaltatore dovrà avvalersi di personale con formazione ed esperienza professionale adeguate e documentate nell'ambito dei Sistemi di Gestione e dell'applicazione della norma UNI EN ISO 14001;
- l'appaltatore dovrà definire il gruppo di lavoro ed il referente di progetto, fornendo i relativi curriculum vitae; il numero delle risorse dedicate dovrà essere congruo rispetto all'attività oggetto dell'appalto;
- l'appaltatore dovrà fornire un cronoprogramma coerente con la complessità delle attività da svolgere ed i termini temporali definiti dal richiedente;
- l'appaltatore dovrà prevedere l'effettuazione di un numero di sopralluoghi adeguato per l'attività oggetto dell'appalto;
- l'appaltatore dovrà fornire un avanzamento delle attività svolte, in coerenza con il cronoprogramma stabilito, almeno ogni quindici giorni e su richiesta del richiedente;
- l'appaltatore, ove richiesta l'effettuazione di audit interni, dovrà avvalersi di auditor interni in possesso di apposita qualifica e fornirne evidenza documentale.

9. Assunzione dell'incarico di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (ADR)

Ai fini dell'assunzione dell'incarico di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (ADR), l'appaltatore dovrà:

- garantire che le attività di consulenza ADR vengano eseguite da personale in possesso del certificato di formazione professionale per l'incarico di consulente ADR, rilasciato in conformità alla normativa di riferimento;
- definire, già in sede di formulazione dell'offerta tecnico economica, il nominativo della persona che assumerà l'incarico e trasmettere il relativo certificato di formazione professionale e curriculum vitae (sarà oggetto di valutazione il titolo di studio e l'esperienza professionale dell'incaricato);
- definire il numero di giornate stimate per l'effettuazione dell'attività, prevedendo un numero adeguato di sopralluoghi;
- concordare previamente con il RICHIEDENTE, qualora di renda necessario, l'eventuale variazione del professionista in corso d'opera.

Le attività di consulenza dovranno essere svolte in conformità ai disposti dell'art. 11 del D.Lgs. 35/2010. L'incarico di consulente ADR riguarderà in particolare:

- l'eventuale predisposizione della lettera di nomina e della comunicazione da trasmettere agli Enti preposti;
- la verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- la consulenza all'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- la redazione, entro sessanta giorni dalla nomina e verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa, di una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, vengano indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. Tale relazione deve essere conservata, dal legale rappresentante, per cinque anni
- la redazione di una relazione annuale, destinata al legale rappresentante dell'impresa, nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, vengano indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione verrà redatta comunque ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, e deve essere consegnata al legale rappresentante dell'impresa;
- la redazione, qualora necessario, della relazione sugli incidenti e la sua trasmissione, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo, al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli Uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Relativamente alle **procedure aziendali**, i compiti del consulente ADR dovranno comprendere in particolare:

1. l'aggiornamento dell'identificazione e della classificazione delle merci pericolose/rifiuti soggette all'ADR alla luce delle recenti evoluzioni normative;
2. l'esame delle prassi/procedure esistenti volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
3. l'esame delle prassi/procedure esistenti di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
4. l'esame dell'adeguatezza delle prassi/procedure d'emergenza esistenti agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
5. il perfezionamento delle procedure aziendali già elaborate nonché la loro integrazione ed il loro aggiornamento in base a modifiche legislative e/o condizioni operative;

6. l'elaborazione/aggiornamento di apposite schede di classificazione rifiuti soggetti ad ADR;
7. l'elaborazione/aggiornamento di apposite schede riportanti le modalità di etichettatura ed imballaggio dei rifiuti soggetti ad ADR.

Relativamente a **formazione, informazione e sensibilizzazione**, i compiti del consulente ADR dovranno comprendere in particolare:

1. la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
2. l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
3. la formazione dei responsabili e dei lavoratori coinvolti nelle attività soggette al campo di applicazione dell'ADR con erogazione appositi corsi opportunamente pianificati ed elaborazione di test di verifica dell'efficacia.

Relativamente alla **verifica** di quanto attuato, i compiti del consulente ADR dovranno comprendere in particolare:

1. l'individuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di eventuali incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
2. l'effettuazione di audit sul campo (almeno semestrali ed all'occorrenza) per verificare la corretta attuazione delle procedure, anche con l'esame dei mezzi e delle attrezzature delle imprese impegnate nelle operazioni di carico e trasporto.